

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Impatto di earn out e imposte differite sul valore “riallineabile” post fusione

di Fabio Landuzzi



La **fusione per incorporazione** è per definizione un'operazione **fiscalmente neutrale** e questa circostanza si riflette, tanto nel sistema OIC quanto nell'ambito del sistema las / lfrs, anche nella **rappresentazione contabile** di uno dei suoi possibili effetti principali: **l'imputazione del disavanzo di fusione** ad incremento del **valore delle poste attive** presenti nello stato patrimoniale dell'incorporata ed assunte perciò dalla società incorporante.

Nel contesto dei soggetti *OIC Adopter*, il principio contabile **OIC 25**, par. 71 e ss., prescrive che se la società avente causa (nel nostro caso, l'incorporante), per effetto dell'**allocazione del disavanzo di fusione**, iscrive un'attività ad un nuovo valore contabile **superiore al valore riconosciuto fiscalmente**, si genera una **differenza temporanea imponibile** che richiede la rilevazione di **imposte differite**.

Pertanto, fatta esclusione del solo caso in cui il maggiore valore sia iscritto **a titolo di avviamento**, la società incorporante, a fronte dell'imputazione all'attivo del disavanzo di fusione, iscrive le **relative imposte differite** che hanno l'obiettivo di neutralizzare i maggiori carichi fiscali che potranno emergere negli esercizi successivi a causa della **indeducibilità dei maggiori ammortamenti**; le imposte differite iscritte in sede di allocazione del disavanzo di fusione, quindi, avranno come **contropartita l'aumento del valore contabile** dell'attività (escluso, come detto, per l'avviamento).

La fattispecie, quantomeno sotto il profilo della **mera rappresentazione contabile**, non si atteggia in modo differente nel contesto dei soggetti *las Adopter* e in applicazione dello **lfrs 3**.

Un secondo elemento che può interferire sul valore a cui le attività dell'incorporata vengono iscritte post allocazione del disavanzo di fusione è rappresentato dall'effetto delle **clausole di c.d. earn out** e quindi dal verificarsi della condizione prevista nel contratto di compravendita

delle partecipazioni della società poi incorporata che determina il **pagamento di un corrispettivo aggiuntivo**.

Se l'*earn out* viene ad esistenza in un **momento successivo a quello di efficacia della fusione**, anche tale ulteriore parte di corrispettivo andrà **capitalizzata** – naturalmente, se ve ne sarà capienza in termini di valore recuperabile del bene – **sulle attività** assunte dall'incorporante, e perciò anche per questa parte di valore allocato, in quanto **fiscalmente non rilevante**, andranno rilevate le **imposte differite** (ad esclusione, sempre, del caso in cui l'attività immateriale consista nell'avviamento), secondo **modalità di rappresentazione contabile** esattamente corrispondenti a quelle adottate in sede di imputazione dell'originario disavanzo di fusione.

Poiché il **prezzo pagato a titolo di *earn out*** altro non è altro che **una quota che si aggiunge al prezzo** originario, anche l'**ammortamento** di tale porzione di prezzo, trasferita sul disavanzo di fusione, ed in ultima analisi allocata ad incremento del valore contabile delle attività post fusione, dovrà essere calcolato virtualmente tenendo conto anche del **periodo progressivo**, onde evitare che ne derivi una **sopravalutazione delle poste attive** per via del minore ammortamento della quota di corrispettivo aggiuntivo.

Trasferendo questa situazione sul **piano fiscale**, ed in modo particolare sulla esperibilità del **riallineamento ex [articolo 176, comma 10-bis, Tuir](#)**, delle attività in questione (il cui valore fiscale, come detto, non è influenzato dall'allocazione del disavanzo di fusione) si pone la questione di stabilire **quale sia il valore contabile riallineabile**, e precisamente se questo importo includa anche il maggior valore delle attività corrispondente alla iscrizione delle **imposte differite**, come pure la quota di **corrispettivo aggiuntivo (*earn out*)**, anch'esso con le relative corrispondenti imposte differite.

Sul punto, con riguardo al caso di un soggetto *las Adopter* ma avente tratti comuni anche al caso di un soggetto *OIC Adopter*, è di recente intervenuta l'**Agenzia delle Entrate** in occasione della [risposta ad istanza di interpello n. 180/2023](#).

Viene fatto richiamo anche a quanto già aveva formato oggetto della [risoluzione 50/E/2010](#), in cui era stata riconosciuta la **possibilità di affrancare**, ai sensi del [comma 10-bis dell'articolo 172 Tuir](#), "*non solo la parte del maggior valore, attribuito in bilancio ... derivante dall'imputazione del disavanzo da annullamento ..., ma anche la parte residua imputata alle immobilizzazioni medesime in contropartita all'iscrizione nel passivo del fondo imposte differite*".

Risposta positiva anche per quanto concerne **gli effetti dell'*earn out*** e quindi il riconoscimento della piena rilevanza, ai fini del riallineamento, dell'intero **aumento del valore delle attività** su cui il disavanzo di fusione è stato allocato, comprendente anche la **parte di corrispettivo aggiuntivo** liquidato in un secondo momento, ed infine della contropartita delle **corrispondenti imposte differite**.

Si ha quindi la conferma che l'integrazione del corrispettivo derivante dal pagamento dell'*earn out* deve seguire la **stessa sorte fiscale** dell'attività a cui la stessa si riferisce, poiché la

partecipazione, annullata per effetto della fusione, è stata **sostituita dall'attività iscritta in bilancio** la quale assumerà rilevanza fiscale mediante il **pagamento dell'imposta sostitutiva**.